

29.11.2023

PROT. N. 7281

IT. 11.10 CL. FASC.



Istituto Comprensivo "VALLO DELLA LUCANIA-NOVI VELIA"

via Ottavio De Marsilio 18 - 84078 Vallo della Lucania (SA)

tel: 0974717333 codice fiscale: 93028080658

codice meccanografico SAIC8BL004 - codice univoco UF246V

E-mail PEI: saic8bl004@istruzione.it - PEC saic8bl004@pec.istruzione.it

http://www.icvallonovi.edu.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno ventinove del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 10:00, nell'Ufficio di Presidenza viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo dell'Istituzione Scolastica I.C. "Vallo Della Lucania - Novi Velia".

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

Prof. Francesco Massanova



I COMPONENTI DELLA RSU:

UIL: Sig. Lorenzo Vasile (firma successiva per adesione al contratto, in quanto assente alla seduta del 29/11/2022)

GILDA/UNAMS Prof. Reda Giovanni

Sindacato Athena Prof. D'Urso Raffaele

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:

FLC/CIGL

ASSENTE

UIL

CISL

ASSENTE

SNALS/CONFSAL

ASSENTE

GILDA/UNAMS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "I.C. Vallo Della Lucania - Novi Velia".
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2022/2023 per la parte economica e triennale per quella normativa (2022-23, 2023-24, 2024-25).
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, resta in vigore fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

- 1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione un proprio Albo sindacale, situato nell'atrio della scuola, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
- 2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale i locali della scuola che, di volta in volta, indicheranno per le riunioni.
- 3 - Il Dirigente trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché i laboratori e gli archivi, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico e nel rispetto dei criteri stabiliti per l'individuazione dalla presente contrattazione.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990



1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 20.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

PERSONALE A.T.A.

Articolo 19 - Criteri di assegnazione del personale A.T.A. ai diversi plessi.

La materia di cui al presente articolo ai sensi e per gli effetti del d.lgs 150/2009 è degradata a semplice informativa in quanto rientra nei poteri datoriali e quindi non è più oggetto di contrattazione tra le parti

Articolo 20 – Criteri di assegnazione del Personale ATA agli eventuali turni orari serali.

L'organizzazione del lavoro rientra nei poteri datoriali e quindi non è materia di contrattazione integrativa.

Articolo 21 – Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali antimeridiane.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha di norma, durata annuale.
3. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione pluri-settimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 ore per non più di tre settimane consecutive.
4. Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato.
5. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate sono retribuite o recuperate su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale a tempo indeterminato.



SAIC8BL004 - AAC3AFA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007281 - 29/11/2022 - II.10 - U

6. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore deve usufruire di una pausa pasto di 30 minuti.

Articolo 22 – Flessibilità.

1. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
2. L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.
3. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

Articolo 23 – Turnazioni – riduzione dell'orario di lavoro.

1. Gli assistenti amministrativi attueranno la flessibilità oraria adottando il seguente orario:
8:00 / 15:12

1. I collaboratori scolastici presteranno il turno pomeridiano secondo le esigenze dell'Istituzione, come previste dal Piano delle attività.
2. Il cambio di turno potrà avvenire previo accordo tra le parti.
3. Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione.
4. I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili e dopo nuovo accordo con le RSU.
5. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su 5 giorni mantiene comunque l'orario prefissato.

Articolo 24 – Sostituzione colleghi assenti.

1. In caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, al quale verranno riconosciute max. n. 30 ore.
2. Le sostituzioni verranno fatte, di norma, dai colleghi del gruppo in cui l'assistente amministrativo e il collaboratore scolastico è inserito o fra il personale impegnato in altro settore e/o incarico.
3. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 25 – Assegnazione incarichi specifici.

I criteri concordati per l'individuazione del personale ATA – Collaboratori scolastici - destinatario di incarichi specifici sono i seguenti:

- a) presenza disabili plesso di appartenenza;
- b) disponibilità dichiarata;

- c) titoli formativi specifici per l'assistenza ai diversamente abili;
- d) continuità ed esperienza pregressa.

Assistenti Amministrativi:

- a) Disponibilità dichiarata per maggiore impegno a supporto e coordinamento dei servizi amministrativi;
- b) Continuità;
- c) Competenze professionali certificate.

Articolo 26 – Chiusura prefestiva.

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
2. Tale chiusura è disposta dal DS quando è richiesta dal 75% del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio scolastico territoriale e alle RSU.
3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne il personale che intenda utilizzare giorni di ferie/festività maturate o crediti di lavoro
4. Per l'anno in corso la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni: 2 novembre, 24 dicembre, 31 dicembre, 20-21 febbraio, 7 aprile, 24 aprile, 14 agosto, il Santo Patrono e le giornate del sabato nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto e più in generale tutti i sabati per effetto della settimana "corta" deliberata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio D'Istituto.
5. Nei periodi di minor carico di lavoro (periodo natalizio - luglio- agosto) possono essere effettuate riduzioni giornaliere dell'orario di lavoro ordinario, su richiesta degli interessati, come da CCNL art. 52, lett. b. le ore non lavorate vanno successivamente recuperate o compensate con crediti di lavoro

Articolo 27 – Permessi brevi.

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal DS, previo parere favorevole del DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
3. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale assente.
5. I permessi andranno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi alla fruizione del permesso dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero, in caso contrario, per fatto imputabile al dipendente, verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio.
6. Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite, in quanto autorizzate.

Articolo 28 – Ritardi.



1. Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.
2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il DSGA.

Articolo 29 – Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA.

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL del 26.05.1999 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionario, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di 8 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno sarà pubblicato all'albo della scuola, previo incontro con le RR.SS.UU., il piano delle ferie dei dipendenti.
4. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.

Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo – dall'1.07.2023 al 31.08.2023. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 giorni dal termine di presentazione delle

5. domande. Il numero di persone in servizio per salvaguardare i servizi minimi dall'1.07.2023 al 31.08.2023 sarà di n. 4 Collaboratori scolastici e di n. 1 Assistente amministrativo. Durante la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di 2 (due) unità.
6. Il personale a tempo determinato usufruirà tutti i giorni di ferie e i crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto.
7. L'eventuale rifiuto del DS deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglienza dell'istanza.

Articolo 30 – Permessi per motivi familiari o personali.

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti almeno 3 giorni prima, salvo per casi imprevisti e urgenti.
2. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati, si adottano i seguenti criteri:
 - a) Precedenza per coloro che non hanno usufruito di tale diritto o che ne abbiano usufruito per un arco temporale minore.
 - b) Rotazione;
 - c) Data di presentazione della richiesta.

Articolo 31 – Crediti di lavoro.

1. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo nonché tutte le attività riconosciute come eccedenti l'orario di servizio danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.
2. Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi di sospensione dell'attività didattica.

Articolo 32 – Intensificazione lavorativa. ATTIVITA' AGGIUNTIVE

1. Costituiscono attività aggiuntive lavorative quelle svolte dal personale ATA esclusivamente oltre l'orario di lavoro.
2. Tali attività consistono:
 - a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
 - b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (disabili, disagio scolastico, reinserimento scolastico, intercultura);
 - c) prestazioni necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
 - d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei lavoratori e dei servizi;
 - e) sostituzione del personale assente.
3. Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie sono retribuite con il fondo di Istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore non retribuite saranno compensate con recupero orari o giornalieri o con i giorni di chiusura prefestiva.
4. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione straordinaria deve essere notificata all'interessato con lettera scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività straordinaria, non può di norma superare le 9 ore.

Articolo 33 – Funzioni miste.

1. Il DS in base alla disponibilità manifestata dai collaboratori scolastici e secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa nazionale stipulato tra il MIUR, l'ANCI e le OO.SS. chiede all'Ente Locale l'assegnazione delle risorse finanziarie come previsto dall'art. 4 del predetto protocollo nazionale.
2. Per il funzionamento suddetto, il DS chiederà all'Ente Locale tante funzioni miste quante sono le persone impegnate nello svolgimento dei servizi e delle attività previste più quella per il supporto amministrativo.
3. A tal fine il DS stipulerà apposita convenzione con l'Ente Locale.
4. In base alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, il fondo complessivo verrà assegnato al personale impegnato tenendo conto dei carichi diversi di lavoro.
5. Il DS, oltre ad assegnare con lettera i carichi di lavoro normali, dovrà parimenti assegnare al dipendente le attività d'intensificazione e le eventuali funzioni miste.

6. L'incarico relativo alle predette prestazioni dovrà essere comunicato all'interessato per iscritto con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare, indicando inoltre le modalità di svolgimento e la retribuzione (lordo dipendente) spettante.

Articolo 34 - Aggiornamento e formazione professionale.

La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale seguirà i seguenti criteri: specificità, rotazione, disponibilità e anzianità di servizio nel caso in cui pervengano richieste per lo stesso periodo. La partecipazione volontaria è disciplinata dal CCNL 2003 mentre la partecipazione su designazione del D.S. e su segnalazione del DSGA sarà riconosciuta con la corresponsione del rimborso spese e accederà al fondo di Istituto per le ore in aggiunta all'orario di servizio.

PERSONALE DOCENTE

Articolo 35 – Criteri di assegnazione del personale docente ai diversi plessi, corsi, classi e sezioni.

La materia di cui al presente articolo ai sensi e per gli effetti del d.lgs 150/2009 è degradata a semplice informativa in quanto rientra nei poteri datoriali e quindi non è più oggetto di contrattazione tra le parti.

Articolo 36 – Orario di lavoro.

1. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in 7 ore di effettiva docenza.
2. La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più intervalli di attività, è fissata in 9 ore giornaliere.
3. La partecipazione a riunioni di organi collegiali – comunque articolati - che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività.

Articolo 37 – Orario delle lezioni

1. La formulazione dell'orario di lezione è una prerogativa del Dirigente Scolastico che, a tale proposito, tiene conto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali.
2. Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 1204/1971.
3. L'orario delle lezioni sarà articolato su cinque giorni (settimana corta richiesta dai Sig.ri genitori) per la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la scuola secondaria di I grado così da consentire a ciascun docente di beneficiare del sabato quale giorno libero settimanale.

Articolo 38 - Orario delle riunioni

Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle 9:00 e termineranno non oltre le ore 13:00; le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle 16:00 e termineranno non oltre le ore 20:00; la durata massima di una riunione è fissata in 4 ore.

1. Il D.S. provvederà a definire - all'interno del piano annuale delle attività - un calendario delle riunioni.
2. Eventuali motivate variazioni al calendario scolastico delle riunioni, definito ad inizio dell'anno scolastico, dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salve ovviamente motivazioni eccezionali con convocazioni ad horas.

Articolo 39 – Attività con le famiglie.

Il ricevimento individuale delle famiglie avverrà con cadenza mensile o bimestrale ed avrà la durata di 1 (una) ora se mensile ed una durata di 2 (due) ore se bimestrale.

Articolo 40 – Casi particolari di utilizzazione.

In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate.

1. Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate.

Articolo 41 – Vigilanza.

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo sarà effettuata a rotazione tra i docenti che hanno lezione prima e dopo l'intervallo.

1. Il D.S. in caso di genitori che abitualmente ritirino i propri figli con ritardo al termine delle lezioni e/o attività scolastiche costringendo il personale docente a svolgere attività di vigilanza oltre il proprio orario, provvederà a richiamarli al rispetto dell'orario e – in caso di persistenza – adotterà opportuni e conseguenti provvedimenti.

Articolo 42 – Permessi orari.

Oltre a quanto previsto dal CCNL il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche durante le ore di attività funzionali all'insegnamento e recuperare in attività analoghe da indicare in base al piano delle attività, ad esclusione delle riunioni di collegio docenti.

Articolo 43 – Flessibilità oraria individuale.

Possono essere attivate forme di flessibilità orarie individuali legate ad esigenze personali e non didattiche.

Articolo 44 – Sostituzione dei docenti assenti.

1. La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) mancanza di attività didattiche programmate per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione;
 - b) predisposizione di un piano mensile delle sostituzioni;
 - c) le sostituzioni dovranno essere effettuate nel plesso – sezione staccata di servizio.

Articolo 45 – Ferie Personale docente.

Le richieste di ferie vanno inoltrate al D.S. almeno tre giorni prima con il visto dell'insegnante coordinatore di plesso che ne attesta la compatibilità in relazione ad eventuali disservizi e aggravi di risorse e spese.

1. Le ferie non potranno essere richieste e concesse in concomitanza di:
 - riunioni del Collegio dei Docenti;
 - attività di programmazione e verifica;
 - incontri Scuola – famiglia;
 - attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione;
 - svolgimento degli scrutini e ed esami.
2. Nel caso in cui vi siano più richieste di ferie per lo stesso giorno si adottano i seguenti criteri:
 - d) Rotazione;
 - e) Data di presentazione;
 - f) Precedenza per coloro che non hanno usufruito di tale diritto o che ne abbiano usufruito per un arco temporale minore.

Articolo 46 – Riduzione ora di lezione e flessibilità.

1. Se il PTOF prevedesse unità orarie inferiori a 60', le frazioni a orario ridotto si dovrebbero recuperare in attività curriculari obbligatorie.
2. Il Collegio dei Docenti decide in quali attività e per quali alunni recuperare.
3. Nella sezione quinta del presente protocollo è individuato quali attività intensificano la prestazione e danno diritto alla retribuzione aggiuntiva nonché quali siano le condizioni che consentono la flessibilità e le misure del compenso corrispondente.
4. Se la riduzione dell'ora di lezione è applicata in relazione agli orari dei mezzi di trasporto degli alunni non è previsto il recupero delle frazioni di ora.

Articolo 47 – Aggiornamento e formazione professionale.

1. La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale seguirà i seguenti criteri: specificità, rotazione, disponibilità e anzianità di servizio nel caso in cui pervengano richieste per lo stesso periodo. La partecipazione volontaria è disciplinata dal CCNL 2003 mentre la partecipazione su designazione del Collegio dei Docenti sarà riconosciuta con la corresponsione del rimborso spese e accederà al fondo di Istituto per le ore in aggiunta all'orario di servizio.
2. Nel caso in cui dovessero rendersi tempestive alcune designazioni, su richiesta di Uffici superiori, il DS procederà alla nomina e ne informerà in fase successiva il Collegio dei Docenti.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITA' O ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO.

Articolo 48 - Limiti e durata dell'accordo.

1. Il presente accordo riguarda le materie in oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o altri emolumenti al personale in servizio presso l'istituto.
2. Il presente accordo ha validità per l'anno scolastico 2022/2023.

Articolo 49 - Criteri generali per l'impiego delle risorse.

Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto verranno utilizzate con le seguenti priorità:

- a) Retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente, ivi comprese le attività di formazione in servizio, e delle attività aggiuntive del personale ATA. Per le attività aggiuntive non d'insegnamento s'intendono tutte quelle attività prestate dal personale docente per la partecipazione agli OO.CC., per l'attività di verifica secondo quanto previsto dall'art.29 comma 3 lett. a del vigente ccnl ed eccedenti le 40 ore con esclusione di quelle connesse ai progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum;
 - b) Retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi previsti dal POF;
 - c) Retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum.
1. I progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum saranno progettati e realizzati nella misura permessa dalle risorse di cui alla lettera b) comma 6 del presente articolo.
 2. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non d'insegnamento in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a ordini o gradi di scuola diversi presenti nell'Istituto Comprensivo.
 3. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per progetti didattici finanziati da EE. LL. o privati, per progetti europei - PON - e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, previa indicazione da parte del Collegio dei Docenti con le seguenti priorità:
- a) Retribuzione delle attività aggiuntive non di insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive del personale ATA connesse alla realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
 - b) Retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
 - c) Retribuzione delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed a esperti esterni all'istituto, fermo restando che le attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all'istituto avvenga
 - d) solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità e le competenze richieste;
 - e) Nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e ad esperti esterni all'istituto sarà data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della Scuola Statale.
5. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:

- a) In modo forfettario, cioè una cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi incarichi di lavoro previsti, in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione, lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine della prestazione;
- b) Le ore di attività prestate dovranno essere contabilizzate analiticamente. Il computo sarà effettuato tramite fogli-firma appositamente predisposti dall'Istituto e/o registri e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.
6. Per assicurare una equilibrata ripartizione del fondo d'Istituto in modo paritario e senza alcuna differenziazione saranno allegate al presente contratto di cui costituiscono parte integrante, le seguenti tabelle:
- A – Risorse economiche del Fondo d'istituto;
 - B – Ripartizione del fondo d'istituto per il personale ATA e il personale docente;
 - C – Ripartizione analitica delle attività aggiuntive d'insegnamento e non dei Docenti, dell'intensificazione delle prestazioni, maggiori impegni e supporto ai progetti del personale ATA.
7. – Criteri di accesso alle attività del FONDO

1. Disponibilità;
2. Rotazione;
3. Competenze.

Articolo 50 – Flessibilità organizzativa e didattica, visite guidate e viaggi di istruzione

Per le attività di flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 88, comma 2- lettera a) del CCNL 2006/ 2009 sono individuate le seguenti misure di compenso:

- Scuola Primaria e secondaria di I grado – turnazione e rientri pomeridiani max 35 ore pro-capite;
- la partecipazione a viaggi d'istruzione e gite scolastiche comporta ai docenti il seguente riconoscimento orario e retributivo: provincia 4 ore giornaliere max; fuori provincia 7 ore giornaliere max; viaggio di istruzione di più giorni 10 ore giornaliere max.

Articolo 51– Utilizzazione disponibilità eventualmente residue

1. Nel caso in cui le attività programmate e realizzate non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'Istituto assegnato le disponibilità eventualmente residue confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo d'istituto.

Art. 52 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;

- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Attività finalizzate

1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento MIUR e da qualsiasi altra fonte, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2 - Per l'a.s. 2022/2023, tali fondi, calcolati a lordo dipendente, sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 <i>Economie a.s. 2021/2022</i>	€ 44.678,80 € 16.185,87;
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva <i>Economie a.s. 2021/2022</i>	Totale € 60.864,67 € 1.536,22; € 3.083,83; Totale € 4.620,05 € 4.075,03;
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 2.157,72;
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 440,20;
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.805,47; € 9,93 Totale € 2.815,40
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti <i>Economie anni precedenti</i>	
g) per la valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 12.380,21;

Art. 53 - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1 - Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle finalizzate, vengono normalmente suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola nella misura del 70% al personale Docente e del 30% al personale ATA. Sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal piano annuale delle attività del personale docente, dal piano annuale di servizio del personale ATA e dal Regolamento di Istituto per l'a.s. 2022/2023 le risorse vengono così suddivise: Docenti 70% Personale A.T.A. 30%.

Quanto alle funzioni strumentali esse sono stabilite dal collegio docenti in numero di 5 cui verrà attribuito un compenso forfettario derivante dalla suddivisione in parti uguali dell'importo totale comunicato dal MIUR pari a € 4.075,03. In caso di svolgimento da parte di più docenti della stessa funzione la quota stabilita per la singola funzione sarà ripartita fra gli stessi.

2 - La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

3 - Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Stanziamenti

1 - Al fine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente, sulla base della delibera del C.d.I di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, vengono definiti gli stanziamenti, che si riportano negli articoli successivi e distinti per tipologia di personale.

2 - Nel caso in cui in corso d'anno si rendessero disponibili risorse diverse da quelle attualmente previste, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale del personale Docente e del Piano di Servizio del personale ATA.

Art. 54- Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

Nel rispetto della legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 che prevede *"Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione"* il fondo per la valorizzazione del merito, è ripartito tra il personale docente e il personale ATA in misura percentuale:

- a) personale docente 70%
- b) personale ATA 30%

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente saranno assegnate annualmente dal MIUR.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

a) **personale docente**, gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare al sono divisi in tre fasce :

- da 175,00 a 350,00 euro
- da 525,00 a 700,00 euro
- da 875,00 a 1.225,00 euro

b) **personale ATA**, gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono divisi in tre fasce :

Collaboratori Scolastici

- da 125,00 a 250,00 euro
- da 250,00 a 375,00 euro
- da 375,00 a 500,00 euro

Assistenti Amministrativi

- da 145,00 a 290,00 euro
- da 290,00 a 435,00 euro
- da 435,00 a 580,00 euro

4. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale per l'a. s. sono pari a € **12.380,21 lordo dipendente**. Si decide di traslare tale somma all'interno del Fis.

Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

PERSONALE DOCENTE

Individuazione

Il Dirigente individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extra-curricolari sulla base dei criteri proposti dal Collegio dei Docenti (disponibilità accertata degli interessati; continuità che garantisce la messa a frutto di esperienze acquisite; requisiti professionali - conoscenze e capacità necessarie per la realizzazione del progetto documentate con curriculum vitae in formato europeo) e delle indicazioni contenute nei progetti o nelle convenzioni, criteri che vengono fatti propri dalla RSU.

Nel P.T.O.F. sono stati inseriti progetti ed attività specifici che comportano da parte di docenti e personale A.T.A. interessati l'impegno in orario extracurriculare, oltre il normale orario di servizio obbligatorio; il Collegio dei Docenti che ha competenza nel progettare la migliore organizzazione possibile per raggiungere le finalità didattiche dei programmi e dei curricoli, ha deliberato l'approvazione del P.T.O.F.

Gli ulteriori incarichi sono stati conferiti tenendo conto dei criteri stabiliti dalla contrattazione la cui proposta integrale di seguito si riporta:

- Collaboratori DS (collaboratore vicario – secondo collaboratore)
- Coordinatori di classe
- Docenti responsabili di dipartimento
- Docente impegnato nella gestione dell'orario delle classi
- Referente supporto tecnologico
- Docenti tutor dei neoimmessi in ruolo
- Supporto progetti extracurricolari
- Referente registro elettronico
- Commissione turismo scolastico
- Referente ambiente e territorio
- Referente cittadinanza e legalità
- Referente intercultura
- Referente strumenti musicali
- Responsabili di laboratorio
- Progetti extracurricolari vari
- Responsabili di plesso
- Scrittura partiture

Collaboratori del Dirigente

1 - I collaboratori del Dirigente, da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui alla lettera f) e alla lettera k) dell'art. 88 del CCNL.

2 - A tali docenti spettano i seguenti compensi, in misura forfetaria annua:

I compensi per il personale designato dal Dirigente Scolastico a cooperare in funzioni organizzative ed amministrative, nonché delegati e utilizzati in compiti specifici, sono a carico del fondo per le attività aggiuntive previste dall'art. 88, comma 2, lettera e) ed ammontano, per il corrente a.s. 2022/2023, a 250 ore per il collaboratore vicario e 150 ore per il secondo collaboratore per un totale di euro 7.000,00.

Tutti gli importi sopraindicati sono lordo dipendente.

Altre attività previste nel PTOF

- 1) Ai 9 docenti responsabili di plesso, viene destinato un budget di euro 3.237,50 pari a n. 186 ore complessive. I compensi saranno riconosciuti su base forfettaria.
- 2) A 24 docenti coordinatori di classe della scuola secondaria di 1° grado viene destinato un budget di euro 4.200,00 pari a 10 ore forfettarie ciascuno;
- 3) A 2 tutor dei docenti impegnati nell'anno di prova viene destinato un budget di euro 420,00 pari a ore 12 di attività funzionali ciascuno;
- 4) A 8 docenti responsabili di dipartimento è destinato un budget di euro 2.100,00 pari a ore 120 di attività funzionali complessive;
- 5) Per il supporto ai progetti extracurricolari viene assegnato un budget di euro 1.575,00 per un totale di 90 ore;
- 6) Al docente responsabile dell'orario delle classi viene assegnato un budget di euro 700,00 per un totale di 40 ore;
- 7) Al docente referente del supporto tecnologico viene assegnato un budget di euro 1.050,00 per un totale di 60 ore;
- 8) Al docente referente del registro elettronico viene assegnato un budget di euro 1.750,00 per un totale di 100 ore;
- 9) Al docente referente ambiente e territorio viene assegnato un budget di euro 262,50 per un totale di 15 ore;
- 10) Al docente referente cyberbullismo viene assegnato un budget di euro 262,50 per un totale di 15 ore;
- 11) Al docente referente cittadinanza e legalità viene assegnato un budget di euro 262,50 per un totale di 15 ore;
- 12) Al docente referente intercultura viene assegnato un budget di euro 262,50 per un totale di 15 ore;
- 13) Ai 15 docenti responsabili di laboratorio viene assegnato un budget di euro 2.625,00 per un totale di 150 ore;
- 14) Agli 11 docenti referenti dei progetti extracurricolari viene assegnato un budget di euro 17.150,00 per un totale di 490 ore;
- 15) Al docente responsabile della scrittura delle partiture viene assegnato un budget di euro 1.575,00 per un totale di 90 ore;
- 16) Ai 7 docenti componenti della Commissione del turismo scolastico viene assegnato un budget di euro 1.837,00 per un totale di 105 ore;

I compensi saranno riconosciuti sulla base dell'effettivo impegno orario.

PERSONALE ATA

Quantificazione delle attività aggiuntive

1 - Le attività aggiuntive, autorizzate e svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

I. C. Vallo Della Lucania - Novi Velia

- 2 - Qualora le somme stanziare per retribuire le prestazioni previste nel presente contratto non siano sufficienti a retribuire tutte le attività aggiuntive, è possibile ricorrere a recuperi compensativi.
- 3 - Per le prestazioni aggiuntive del personale ATA è stabilito un budget complessivo di euro 9.496,00 lordo dipendente così ripartito:
- a) Lavoro straordinario e intensificazione assistenti amministrativi € 6.496,00 pari ad ore 448;
 - b) Lavoro straordinario e intensificazione collaboratori scolastici € 3.000,00 pari ad ore 240;
 - d) Progetti extracurricolari:
 - Collaboratori scolastici: 360 ore per un budget di € 4.500,00;
 - Assistenti amministrativi: 414 ore per un budget di € 6.003,00.
 - di) L'indennità di direzione - quota variabile- prevista nelle risorse del fondo dell'istituzione scolastica secondo i nuovi parametri dettati dalla sequenza contrattuale 25/07/08 è pari a 4.170,00 euro e l'indennità del sostituto Dsga è pari a euro 639,00.

I compensi saranno riconosciuti sulla base dell'effettivo impegno orario.

Incarichi specifici

- 1 - Su proposta del Dsga, il Dirigente Scolastico stabilisce, compatibilmente con le risorse assegnate per l'anno scolastico 2022/2023, il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) da attivare nella scuola.
- 2 - Il finanziamento assegnato dal MIUR per incarichi specifici Ata (art. 47 CCNL 2007) sarà ripartito tra il personale di ogni profilo sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio

Articolo 55 – Modalità assegnazione

L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, funzioni miste di cui al presente accordo dovranno essere effettuate mediante comunicazione scritta agli interessati indicando le modalità e i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo spettante.

Copia di tali comunicazioni dovrà essere fornita alle RSU ed ai delegati delle OO.SS.

TITOLO VI – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 56 – Normativa di sicurezza

- 1. Fermo restando ogni possibile atto di collaborazione con il D.S. al fine della tutela e dell'incolumità fisico – mentale di tutti i dipendenti e gli utenti dell'Istituto Comprensivo, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza concorderà, di volta in volta, con il Dirigente le modalità di fruizione dei permessi e l'accesso ai luoghi di lavoro.
- 2. Per il personale di segreteria e per tutti i dipendenti che eventualmente dovessero fare uso di videotermini o computer va applicato quanto sancito e disciplinato dal D. L.vo 626 così come modificato ed integrato dalle disposizioni di cui al d.lgs 81/2008 e comunque non presterà servizio a contatto con il P.C. per più di tre (3) ore consecutive al giorno.
- 3. Il RLS sarà messo a corrente, dal D.S., di qualsiasi proposta di modifica delle disposizioni interne inerenti la sicurezza, la prevenzione degli infortuni, etc..., nonché dei piani di evacuazione dei plessi e delle sezioni.



Istituto Comprensivo "VALLO DELLA LUCANIA-NOVI VELIA"

via Ottavio De Marsilio 18 - 84078 Vallo della Lucania (SA)
tel: 0974717333 codice fiscale: 93028080658
codice meccanografico SAIC8BL004 - codice univoco UF246V
E-mail PEI: saic8bl004@istruzione.it - PEC saic8bl004@pec.istruzione.it
<http://www.icvallonovi.edu.it>

4. Saranno, altresì, messi a disposizione del RLS tutti gli atti e i documenti riguardanti le problematiche della sicurezza nell'Istituto, in particolare il documento di valutazione dei rischi concordandone di volta in volta le modalità.
5. Al rappresentante per la sicurezza saranno riconosciuti, oltre ai permessi già previsti per le RSU, appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue.
6. A supporto del D.S. sono nominati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente.

Il presente contratto si compone di 6 (sei) parti, n. 56 (cinquantasei) articoli, n. 23 (ventitre) pagine prospetto dei compensi relativi al Fondo d'Istituto.

Gli effetti dello stesso decorrono dalla data della sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto

Vallo Della Lucania, 29/11/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

Prof. Francesco Massanova



I COMPONENTI DELLA RSU:

UIL: Sig. Lorenzo Vasile (firma successiva per adesione al contratto, in quanto assente alla seduta del 29/11/2022)

GILDA/UNAMS Prof. Reda Giovanni

Sindacato Athena Prof. D'Urso Raffaele

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:

FLC/CIGL

ASSENTE

UIL

CISL

ASSENTE

SNALS/CONFSAL

ASSENTE

GILDA/UNAMS